



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Giudice Delegato, dott. Gianmarco Calienno,
letti gli atti e gli allegati documenti;
sciolta la riserva

osserva

Con il reclamo ex art.36 LF del 5/8/2021, la Comm s.p.a. ha chiesto nei confronti del Commissario Straordinario della Chimica s.r.l. in liquidazione e in amministrazione straordinaria che il Giudice Delegato revocasse o comunque annullasse e/o dichiarasse illegittimo il provvedimento del Commissario Straordinario, avv. datato 28.07.2021, ordinando al medesimo di provvedere *“a restituire a Comm Srl la somma di € 500.000,00 ricevuta in forza della esecuzione della sentenza appellata oltre agli interessi al tasso legale dal 17.05.2012 al saldo effettivo”* come disposto dalla Sentenza n. 588/2017 resa dalla Corte d’Appello di Trieste Sezione II Civile in data 14.06.2017.

In particolare, con tale provvedimento il Commissario Straordinario, sulla scorta del provvedimento del GD f.f. del 17/7/21, ha ritenuto di non poter dar corso alla restituzione dell’importo con la predisposizione di un riparto esclusivamente riservato alla reclamante, assumendo che esso, in considerazione dell’incapienza dell’attivo, pregiudichi gli altri creditori prededucibili chirografari che con quello di comm s.p.a. concorrono e vanno pertanto soddisfatti nella medesima percentuale.

Instauratosi il contraddittorio, la reclamante e il Commissario Straordinario sono comparsi all’udienza del 16/9/21 nel corso della quale la reclamante ha insistito nelle proprie conclusioni mentre il Commissario Straordinario si è rimesso alla decisione del Giudice Delegato che si è riservato.

Orbene, ritiene il Giudice Delegato che il reclamo sia fondato nei seguenti termini.

E’ pacifico, in forza del giudicato endofallimentare formatosi sul punto per mancata impugnazione dello stato passivo da parte dello stesso Commissario e degli altri creditori, che

Comm spa sia titolare del credito nei confronti della Massa di Euro 531.884,93 –di cui Euro 500.000,00 per capitale e il resto per interessi legali- a titolo di indebito oggettivo ex

art.2033 c.c., essendo stata riformata dalla Corte di Appello di Trieste -con pronunzia non ancora passata in giudicato- la sentenza di primo grado del Tribunale di Udine in esecuzione della quale la Comm s.p.a., a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria svolta dalla Procedura, ha versato all'Amministrazione Straordinaria l'importo di Euro 500.000,00, debitamente accantonato dal Commissario ai sensi dell'art.113 LF.

Come già evidenziato in sede di verifica dello stato passivo, l'ultimo comma dell'art.113 LF non costituisce titolo autonomo per trattenere le somme incamerate dalla Procedura per effetto di un provvedimento provvisoriamente esecutivo non ancora passato in giudicato allorquando, come nella fattispecie, esso sia stato riformato nel successivo grado di giudizio.

In tal caso, per effetto dell'art.336 c.p.c., viene meno qualsiasi effetto della sentenza di primo grado con la conseguenza che, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, il pagamento effettuato in esecuzione del provvedimento riformato diviene indebito oggettivamente, con facoltà della parte che lo ha eseguito di agire per ottenerne l'immediata restituzione (cfr. fra le tante Cass.30389/2019).

Ne consegue che in siffatta ipotesi la Procedura non ha più titolo per trattenere le somme accantonate ex art.113 ultimo comma LF, a meno che, ricorrendone eventualmente i presupposti, ottenga un provvedimento cautelare (ad esempio un sequestro conservativo in mani proprie del creditore) su tale accantonamento, a tutela del preteso diritto disconosciuto dalla sentenza di 2° grado, non ancora passata in giudicato.

In altri termini, l'accantonamento di cui all'ultimo comma dell'art.113 LF, avendo lo scopo di sottrarre dal concorso le somme incamerate dalla Procedura finchè esse sono non siano definitivamente acquisite, non svolge, di per sé, anche una funzione cautelare nell'ipotesi che il provvedimento che ha giustificato l'incameramento sia stato successivamente riformato, ancorchè con sentenza non ancora passata in giudicato.

Alla luce di quanto sin qui esposto può, quindi, concludersi:

- a) che Comm s.p.a. è titolare del credito prededucibile di Euro 500.000,00, oltre interessi legali nei confronti della Massa a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 c.c.;
- b) che sulle somme versate da Comm spa, provvisoriamente (e doverosamente) accantonate dal Commissario Straordinario ex art.113 ultimo comma LF, non si è formato alcun concorso con gli altri creditori dell'Amministrazione Straordinaria perché tali somme non sono state definitivamente acquisite dalla Procedura;

- c) che la Procedura non ha alcun titolo per trattenere le somme accantonate ex art.113 ultimo comma, LF in seguito alla riforma della sentenza di primo grado sulla cui base Comm ha eseguito il pagamento divenuto indebito;
- d) che, pertanto, nessun altro creditore prededucibile, diverso da Comm spa, può concorrere sulle somme oggetto di tale accantonamento.

Valga, infine, un'ultima precisazione.

Il diritto di credito prededucibile da indebito oggettivo nei confronti della massa che fa capo ad Comm spa non va confuso con l'eventuale diverso credito, allo stato non insinuato, che compete, ai sensi dell'art.70 2° comma LF, al soggetto (definitivamente) soccombente in sede di azione revocatoria che abbia restituito alla procedura quanto aveva ricevuto ante dichiarazione di fallimento.

Tale ultimo credito -che va ammesso al passivo- ha sicuramente natura concorsuale e, in ossequio alla *par condicio creditorum*, ne subirà gli effetti, con la conseguente inevitabile falcidia, in quanto sulla somma restituita alla Procedura per effetto del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria concorreranno tutti i creditori ammessi secondo le legittime cause di prelazione.

In altri termini, si tratta di due titoli completamente distinti e indipendenti l'uno dall'altro da cui non potrà mai derivare alcun contrasto di giudicati perché attengono a due fattispecie del tutto distinte.

In definitiva, l'incapienza della Procedura rispetto agli altri creditori prededucibili non costituisce un impedimento legale per il Commissario Straordinario che dovrà dare corso alle operazioni di riparto ex art.110 LF limitatamente alle somme accantonate ex art.113 ultimo comma LF per effetto del pagamento effettuato da Comm spa sulla base della sentenza di primo grado poi riformata, predisponendo un progetto di riparto che preveda come unico soggetto beneficiario la reclamante in forza del titolo (indebito oggettivo) definitivamente accertato in sede di stato passivo, trattandosi di un accantonamento su cui, per le ragioni sin qui esposte, non si è aperto il concorso con gli altri creditori e che la Procedura non ha titolo di mantenere ulteriormente.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza.

PQM

- a) in accoglimento del reclamo, dispone che il Commissario Straordinario dia corso alle operazioni di riparto, in favore esclusivo della reclamante, delle somme accantonate ex art.113 ultimo comma LF, secondo quanto specificato in motivazione;

- b) condanna la Procedura al pagamento, in favore della reclamante, delle spese del procedimento che liquida in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, Euro 27,00 per spese, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine, 22/9/2021

Il Giudice Delegato

Gianmarco Calienno